



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
71^a Seduta
Martedì 28 maggio 2019

Deliberazione n. 395 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11.

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Domenico Tallini
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 24, assenti 7

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i quattro articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 24, a favore 24 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Tallini

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 30 maggio 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 395 del 28 maggio 2019

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1
DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2015, N. 11

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2019.

Reggio Calabria, 30 maggio 2019

IL PRESIDENTE
F.to: (Nicola Irto)





RELAZIONE

La legge di che trattasi è limitata alla materia di competenza, il trasporto pubblico locale, atteso che la normativa regionale in materia di spending review applicata alle società partecipate (in ultimo l'articolo 1 della L.R. n. 11/2005, così come modificato dall'articolo 10 della L.R. n. 43/2016) prevede misure del tutto assimilabili a quelle di una pubblica amministrazione, incidendo sulle spese di personale e su altre spese ordinariamente vincolate nella P.A..

Le riduzioni previste sono significative e non sembrano tenere conto della natura di società che opera sul mercato e che, in quanto tale, potrebbe subire variazioni significative dei costi di produzione e approvvigionamento e anche della produzione e del fatturato, in relazione alle prestazioni effettuate.

Si deve in particolare rammentare che Ferrovie della Calabria S.r.l. non è una società in house e, pertanto, potrebbe prestare servizi per altri committenti (prevalentemente pubblici, in ragione dell'oggetto sociale), oltre che per la stessa regione (che in effetti ha programmato l'ampliamento dei servizi sulla rete ferroviaria regionale).

L'ampliamento del fatturato e della produzione avrebbe benefiche ricadute in termini di economie di scala, ma tale efficientamento sarebbe precluso dalla rigidità della normativa in materia.

RELAZIONE FINANZIARIA

Dall'attuazione della presente legge non deriva alcun onere finanziario a carico della Regione.

In particolare, l'articolo 1 si limita ad una "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11," e non comporta a carico del bilancio regionale nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziari
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria
art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 " di iniziativa dei consiglieri regionali Tallini Domenico e Sebastiano Romeo.

Tab. 1 — Oneri Finanziari

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale	Importo
Art. 1	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 2	Non comporta oneri a carico del bilancio regionale			0,00
--------	--	--	--	------

Tab. 2 - Copertura Finanziaria

Programma/ Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Importo
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

IL SEGRETARIO
F.to: (Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Interpretazione autentica dell'articolo 1
della l.r. 11/2015)

1. L'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 2015 n. 11 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2015), si interpreta nel senso che esso non si applica alle società "in house providing" e alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione Calabria o dai propri enti strumentali che operano prevalentemente nel settore dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 2

(Riduzione delle spese di funzionamento nella società "in house providing" e nelle società controllate che operano nel settore sei servizi di trasporto pubblico locale e regionale)

1. Per le società di cui all'articolo 1 la Regione Calabria applica esclusivamente le disposizioni normative statali in materia, con particolare riferimento all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

E' conforme all'originale e si compone di n. 5 pagine.
Reggio Calabria, 30 maggio 2019



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)